



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione generale per la sicurezza stradale

Divisione II

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

- A Tutti gli enti proprietari e gestori di strade e autostrade
- A Tutte le associazioni di vettori e committenti di trasporti eccezionali
- e, p.c. Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali
Servizio Polizia Stradale

Oggetto: decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.159 concernente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con riferimento alla **validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali**.

L'emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.159 (pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.20), che ha prorogato, tra l'altro, gli effetti di atti amministrativi in scadenza e scaduti, rende applicabile tale proroga anche alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada.

Come è noto, in applicazione della normativa succedutasi nel tempo in tema di misure urgenti connesse all'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-9, la Scrivente Direzione ha fornito precise indicazioni operative in tema di validità delle autorizzazioni di cui al predetto art.10 del Codice della Strada, con le circolari n. 4051 del 1° giugno 2020 e n. 7431 del 14 ottobre 2020, fissando, da ultimo, la validità delle stesse alla data del 29 ottobre 2020.

L'art. 3-bis¹ del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, introdotto dalla legge 27 novembre 2020, n.159, ha modificato l'art.103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, estendendo la validità delle autorizzazioni comunque denominate per i 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, eliminando, così, il riferimento ad una predefinita data di scadenza di validità.

Inoltre, il predetto art. 3-bis del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, ha introdotto il comma 2-sexies all'art.103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, specificando che le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati, tra i quali si annoverano anche le autorizzazioni in oggetto, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data del 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n.159) e che non siano stati rinnovati, si intendano validi fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Di conseguenza, per quanto specificatamente attiene alla materia oggetto della presente circolare, le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento, continuano a conservare, anche dopo il 29 ottobre 2020, la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

I termini di scadenza delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui alla presente circolare sostituiscono quelli indicati nella circolare n. 7431 del 14 ottobre 2020, che deve intendersi abrogata dalla presente.

Il Servizio Polizia Stradale voglia portare a conoscenza degli organi di polizia stradale il contenuto della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giovanni LANATI)

Il direttore della Divisione 2: Silverio Antoniazzi

GIOVANNI LANATI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
04.12.2020
15:28:19 UTC



¹ Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza). - 1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

"2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".